



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Organizzazioni sindacali rappresentative
del personale non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del Fuoco:

- FNS CISL VV.F.
- CONAPO
- UIL PA VV.F.
- FP CGIL VV.F.
- CONFSAI VV.F.
- USB PI VV.F.

E, per conoscenza: All'Ufficio III – Relazioni sindacali

OGGETTO: Tavolo tecnico per la programmazione didattica ex art. 29 del D.P.R. 7 maggio 2008 – Convocazione riunione.

Si comunica che il Tavolo tecnico è convocato alle ore 09.00 del 12 gennaio 2023 con i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) modifiche ed integrazioni alla circolare di settore aeroportuale prot. n. 12565 del 07/04/2014 della Direzione Centrale per la Formazione, di cui si allega l'ultima bozza;
- 2) circolare della formazione *Rescue and Fire Fighting Service* (RFFS) Aeroportuale e *Aerodrome Inspector* dell'Autorità, di cui si allega l'ultima bozza;
- 3) modifica ai titoli preferenziali per la selezione dei discenti ai corsi di formazione per operatore SAPR di cui alla circolare di settore prot. n. 10082 del 01/04/2020, di cui si allega ultima bozza;
- 4) varie ed eventuali.

Si fa inoltre presente che la suddetta riunione si terrà in video-conferenza mediante la piattaforma *Microsoft Teams*.

A tal fine, codeste Organizzazioni sindacali sono invitate a trasmettere i nominativi dei rispettivi rappresentanti designati che interverranno alla riunione in questione (completi di rispettivo numero telefonico e indirizzo di posta elettronica) al seguente indirizzo dc.formazione@vigilfuoco.it, della Direzione Centrale per la Formazione, entro e non oltre il giorno 11 gennaio 2023, affinché possano essere diramati gli inviti sulla suddetta piattaforma.

La presente nota vale quale convocazione dei rappresentanti designati da codeste Organizzazioni sindacali.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)

(Documento sottoscritto con firma digitale ai
sensi di legge)

A



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa civile

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa civile

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

All'Ufficio di collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alla circolare DCFORM-AreaI prot. n. 12565 del 07-04-2014 concernente il sistema di formazione del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco impiegato nel servizio di soccorso e lotta antincendio nei distaccamenti aeroportuali.

Si fa riferimento alle attività intraprese, in ambito della formazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, relative all'adeguamento alle direttive europee, poiché - con l'istituzione dell'Agenzia dell'Unione Europea per la sicurezza aerea (EASA), e con l'entrata in vigore dei due regolamenti: Regolamento (U.E) n. 139 del 12 febbraio 2014, e Regolamento (UE) n. 2018/1139 - l'implementazione delle procedure di formazione del servizio antincendio aeroportuale ha richiesto un nuovo impulso.

Tale innovazione rende necessario adeguare la relativa circolare del settore aeroportuale formalizzata con la nota DCFORM Area I n. 12565 del 07/04/2014.

Pertanto la circolare sopra citata viene così modificata:

- Il corso base per soccorritore aeroportuale sarà articolato in due moduli: *Modulo Aeroportuale teorico* e *Modulo Aeroportuale pratico* per un periodo temporale di due settimane di corso (72 ore); il *Modulo Aeroportuale di completamento* viene equiparato ad un modulo di affiancamento pratico da svolgere presso le sedi aeroportuali.

Pertanto nella circolare, e nei relativi allegati, la dicitura "108 ore" verrà sostituita da ora in poi con la dicitura "72 ore".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- Alla pagina 3 penultimo capoverso la frase *“Si rappresenta che l’abilitazione all’attività di Soccorritore Aeroportuale potrà essere conseguita dal personale VF solo al completamento, con esito positivo, dell’intero percorso di formazione sopra descritto.*

Si evidenzia, altresì che il soccorritore Aeroportuale trasferito ad altro aeroporto dovrà svolgere un programma di ambientamento al nuovo sito, secondo le indicazioni che saranno impartite dal competente Ufficio della Direzione Centrale per l’Emergenza.”

viene ad essere così modificata:

“Si rappresenta che l’abilitazione all’attività di Soccorritore Aeroportuale potrà essere conseguita dal personale VF al completamento con esito positivo dei primi due moduli Aeroportuali ovvero del Modulo Aeroportuale teorico e del Modulo Aeroportuale pratico. Il Soccorritore Aeroportuale assegnato all’aeroporto in prima assegnazione o trasferito da altro aeroporto dovrà svolgere un programma di ambientamento al sito secondo quanto indicato nel punto “3” della circolare DCFORM Area I n. 12565 del 07/04/2014”:

- Alla pagina 3 dell’allegato A1 ultimo capoverso la frase *“La piena operatività potrà essere raggiunta solamente alla fine della terza settimana formativa”*

viene ad essere così modificata:

“Alla fine della seconda settimana il “Soccorritore Aeroportuale”, nelle more dello svolgimento del terzo modulo di completamento (ovvero di ambientamento), non è impiegabile presso la sede aeroportuale nelle mansioni di ROS, addetto/responsabile di sala operativa e autista.”

- Alla pagina 5 dell’allegato A1 ultimo capoverso la frase *“Il superamento della verifica al termine del terzo modulo abilita all’espletamento dell’attività di “soccorritore Aeroportuale”*

viene ad essere così modificata:

“Il “Soccorritore aeroportuale” dovrà essere quanto prima avviato al terzo modulo di completamento (detto anche di ambientamento), il cui programma prevede anche l’introduzione di accenni sugli argomenti quali l’ADC e la Security nella giornata del lunedì VII - VIII periodo.”

- Alla pagina 5 dell’Allegato A1 ultimo capoverso la frase *“Il superamento della verifica al termine del terzo modulo abilita all’espletamento all’attività di “Soccorritore Aeroportuale”*

viene ad essere così modificata:

“Il superamento della verifica al termine del secondo modulo abilita all’espletamento all’attività di “Soccorritore Aeroportuale”.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Il personale che a vario titolo, non abbia svolto il corso di 72 ore quale “*Soccorritore Aeroportuale*”, sarà abilitato dagli istruttori aeroportuali alla mansione secondo le seguenti modalità:

- a) il personale attualmente in servizio presso la sede aeroportuale, da almeno 6 (sei) mesi alla data della presente nota, potrà essere abilitato al servizio di “*Soccorritore Aeroportuale*” previa *recurrent* di durata di 2 (due) giornate (complessive 16 ore di istruzione professionale) e conseguente superamento di un *test* teorico-pratico analogo a quello effettuato al personale in ingresso. Nel caso in cui il personale sopra indicato risultasse non idoneo sarà necessario ripetere il *recurrent* ed il *test* teorico-pratico;
- b) Il personale in servizio, da meno di 6 (mesi) alla data della presente nota, presso la sede aeroportuale ovvero in altre sedi del Comando, costituente il bacino dei cosiddetti “rimpiazzi” potrà essere abilitato al servizio di “*Soccorritore Aeroportuale*” previa *recurrent* di durata di 2 (due) giornate (complessive 16 ore di istruzione professionale) e conseguente superamento di un *test* teorico-pratico analogo a quello effettuato al personale in ingresso. Nel caso in cui il personale sopra indicato risultasse non idoneo sarà necessario ripetere il *recurrent* ed il *test* teorico-pratico.

Tale personale, nelle more dello svolgimento del terzo modulo di completamento (ovvero di ambientamento), non è impiegabile presso la sede aeroportuale nelle mansioni di ROS, addetto/responsabile di sala operativa e autista.

Al termine delle suddette attività formative il personale in questione sarà registrato nell'applicativo informatico GIF come “*Soccorritore Aeroportuale*”.

In allegato è riportato il testo coordinato della circolare in oggetto indicata, contenente le modifiche ed integrazioni introdotte con la presente nota.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa civile

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa civile

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

All'Ufficio di collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

OGGETTO: Formazione *Management System* del *Rescue and Fire Fighting Service (RFFS)* Aeroportuale e *Aerodrome Inspector* dell'Autorità.

Nell'ambito dell'adeguamento al Reg. UE 139/2014 e Reg. UE 2018/1139 del servizio di soccorso e antincendio aeroportuale, si è reso necessario individuare un *Management System* interno ai Comandi dei Vigili del Fuoco con sede aeroportuale.

Il *Management System* prevede l'individuazione delle seguenti figure:

- *Accountable Manager (AM)*, individuato nella funzione del Comandante dei Vigili del Fuoco;
- *Safety and Compliance Monitoring Manager (SCMM)*, individuato nel personale che espleta funzioni operative avente qualifica di direttivo, direttivo aggiunto, direttivo speciale o ispettore antincendi;
- *Training Manager (TM)*, individuato nel personale che espleta funzioni operative avente qualifica di direttivo, direttivo aggiunto, direttivo speciale o ispettore antincendi;
- *Responsabile Operativo (RO) - Post Holder*, individuato nel personale che espleta funzioni operative preferibilmente avente qualifica di direttivo, direttivo aggiunto, direttivo speciale o ispettore antincendi, per aeroporti di categoria uguale o superiore all' VIII ovvero avente qualifica direttivo, direttivo aggiunto, direttivo speciale, ispettore antincendi, capo reparto o capo squadra per aeroporti avente categoria fino alla VII.

Il personale che ricopre le suddette figure è individuato dal Comandante dei Vigili del Fuoco, in qualità di *Accountable Manager (AM)*, con incarico fiduciario, tenuto conto dell'organizzazione interna del proprio Comando.

In linea generale, la formazione per le figure in questione è la seguente, in conformità a quanto previsto dai sopraccitati Reg. UE 139/2014 e Reg. UE 2018/1139 del servizio di soccorso e antincendio aeroportuale:

- *Accountable Manager (AM)*: alcune sessioni informative;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- *Safety and Compliance Monitoring Manager (SCMM)*: corso sul Regolamento Europeo e sul Management System;
- *Training Manager (TM)*: corso sul Regolamento Europeo e sulle metodologie didattiche;
- *Responsabile Operativo (RO) - Post Holder*: corso sul Regolamento Europeo e principi di *Safety Management System (SMS)* e audit di conformità.

I relativi corsi di formazione, organizzati anche in modalità FAD ed avente durata di 36 ore con verifica finale, sono inseriti nell'applicativo informatico *GIF (Gestione Informatizzata della Formazione)*.

Al momento, in considerazione dell'inizio dell'adeguamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai Regolamenti Europei in campo aeroportuale, i percorsi formativi delle figure di cui sopra sono sperimentali e quindi ancora non standardizzabili.

Per quanto riguarda l'Ufficio per la Regolazione Aeronautica, la Certificazione e la Sorveglianza di Aeroporti ed Eliporti, a soddisfacimento dei requisiti EASA è stato necessario individuare un sufficiente numero di "*Aerodrome inspectors*", non coinvolti nell'erogazione del Servizio Rescue end Fire Fighting Service (RFFS), che in accordo con ENAC effettuino gli *audit di oversight*.

Tali figure, incaricate dal suddetto Ufficio per la Regolazione Aeronautica, la Certificazione e la Sorveglianza di Aeroporti ed Eliporti in modo fiduciario, devono effettuare un percorso formativo teorico-pratico e *on the job*, anch'esso al momento sperimentale, che coinvolge in gran parte l'ENAC, con corsi di formazione di 36 ore approvati e già inseriti nell'applicativo informatico GIF.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento

Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

Alle Scuole Centrali Antincendi

Agli Uffici Centrali del Dipartimento

E, per conoscenza: All'Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento

All'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

All'Ufficio di Coordinamento delle Politiche di Controllo

OGGETTO: Modifica alla circolare DCFORM. 10082.01-04-2020 concernente il Sistema di formazione del personale pilota e manutentore di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tenuto conto delle modifiche apportate dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) riguardo le certificazioni necessarie per il pilotaggio dei Sistemi APR, la circolare in oggetto indicata è modificata al paragrafo intitolato "SELEZIONE DEL PERSONALE DA AVVIARE AI CORSI DI FORMAZIONE PER PILOTA SAPR", limitatamente al secondo e terzo periodo, che sono così sostituiti:

"[...] Verranno considerati titoli preferenziali i seguenti attestati in ordine di importanza, con il punteggio per ciascuno specificato

1. *Attestato di istruttore di volo SAPR rilasciato da Centri di addestramento approvati ENAC (punti 7);*

2. *Uno dei seguenti:*

a) *Attestato di Pilota SAPR per aree critiche(CRO), rilasciato da Centri di addestramento approvati ENAC(punti 5);*

b) *Certificato di competenza di Pilota Remoto A2 + Attestato di competenza di Pilota Remoto IT-STS (punti 5)*

c) *Certificato di competenza di Pilota Remoto A2 + Accredimento di completamento dell'addestramento pratico su scenari STS (punti 5)*

3. *Uno dei seguenti:*

a) *Attestato di Pilota SAPR di base, rilasciato da Centri di addestramenti approvati ENAC acquisito prima del 5 marzo 2020 (punti 3);*

b) *Prova di completamento della formazione online A1/A3 + Accredimento di completamento*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

dell'addestramento pratico su scenari STS (punti 3)

4. *Certificato di competenza di Pilota Remoto A2 (punti 2)*
5. *Attestato di Aeromodellista e/o Licenza FAI per Aeromodellista (punti 2);*
6. *Altre Licenze di volo rilasciate dall'ENAC (CPL punti 2; PPL punti 1);*
7. *Licenza VDS/aliante e/o Licenza FAI di parapendio e deltaplano e similari (punti 1);*
8. *Laurea in ingegneria o Diploma di perito aeronautico (punti 1)*
9. *Esperienza di volo come pilota SAPR registrata in apposito logbook (0,2 punti ogni 4 ore di volo, con un massimo di 0,8 punti)*

I punteggi dei titoli sono cumulabili tra loro ad esclusione di quelli indicati ai punti 1, 2, 3 e 4.

A parità di titoli verrà preferito il personale con minore età anagrafica. "[...]"

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)

A